



STATUTO IL GUSTO DELL'ECCELLENZA

ART. 1 - COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE

È costituita ai sensi del *codice civile*, del D. Lgs 117/2017 (in seguito denominato *CTS*), l'Associazione denominata "*Il gusto dell'eccellenza* " di seguito denominata anche solo "Associazione" per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività di interesse generale.

Si precisa che la denominazione sociale sarà integrata con l'acronimo *APS* solo al momento della iscrizione della costituenda Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, diventando così "*Il gusto dell'eccellenza APS*".

L'Associazione ha sede in Corigliano Rossano alla Via G.B. Palatino snc presso la *Pasticceria Massimiliano Tagliaferro* e l'eventuale trasferimento nell'ambito dello stesso Comune non comporta alcuna modifica statutaria.

Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività. L'Associazione ha durata indeterminata.

ART. 2 – SCOPI

L'Associazione è autonoma, libera, democratica e apartitica, senza discriminazioni di genere, di distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di ideologia politica ed opera su base volontaria.

Persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di:

- riunire sotto il proprio cappello istituzionale i migliori esponenti dell'artigianalità enogastronomica operanti nelle seguenti categorie a titolo esemplificativo: gelateria, pasticceria, cucina, vitivinicoltura, olivicoltura, apicoltura, agrumicoltura ed arte casearia
- valorizzare le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio e promuovere un contatto profondo e significativo con tutte le filiere virtuose del gusto, anche attraverso l'istituzione di premi da conferire agli operatori distintisi nel campo della enogastronomia;
- confronto, crescita e tutela dell'attività professionale del ramo e individuazione delle realtà imprenditoriali che attraverso la loro attività concorrono alla promozione del territorio;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale per favorire la crescita culturale e civile della comunità territoriale attraverso manifestazioni di promozione e diffusione della cultura in generale e della cultura del cibo sano e delle attività di interesse generale collegate;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

- formazione extra-scolastica e nei contesti educativi, finalizzata all'educazione alimentare ed ambientale, temi prioritari per il benessere dei bambini e dei ragazzi;
- organizzazione di eventi con finalità benefiche.

ART. 3 - ATTIVITA'

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2, l'Associazione svolgerà in via principale attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale in conformità a previsto dall'*art. 5 del CTS*:

- *lettera d)* educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative
- *lettera j)* organizzazione e gestione culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- *lettera u)* beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla *legge 19 agosto 2016, n. 166*, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A tal fine, per la realizzazione delle attività di carattere di interesse generale, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività, a scopo esplicativo e non esaustivo:

- proporre e organizzare programmi di cultura alimentare e sensoriale, dirette ai soci, ai cittadini e agli operatori del settore enogastronomico, per una più diffusa conoscenza delle radici storiche, dei processi produttivi in tutti i settori merceologici, volti all'educazione sensoriale e del gusto e alla corretta cultura alimentare;
- favorire la conoscenza e l'utilizzo dei prodotti del territorio attraverso iniziative che favoriscano la riduzione della filiera distributiva e l'organizzazione di attività di turismo enogastronomico;
- valorizzare il lavoro di coloro che, anche al di fuori dell'Associazione, contribuiscono al conseguimento delle sue finalità, attraverso il conferimento di premi e la diffusione e la pubblicizzazione dei risultati che hanno ottenuto;
- intraprendere tutte quelle attività che non contrastino con la sua natura associativa;
- promuovere partenariati, protocolli d'intesa e stipulare convenzioni con la pubblica amministrazione e con soggetti privati.

ART. 4 – SOCI

I soci si distinguono in *Soci fondatori*, *Soci ordinari* e *Soci onorari*.

Sono *Soci fondatori* coloro i quali predispongono lo Statuto, sottoscrivono l'Atto costitutivo e convocano la prima assemblea. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie.

Possono iscriversi all'associazione acquisendo la qualifica di *Soci ordinari* coloro che, condividendo i principi emergenti del presente Statuto, collaborano attivamente e

personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Possono rivestire la qualifica di Socio onorario per decisione del Direttivo, i rappresentanti delle più alte cariche istituzionali, i cittadini distintisi nel campo di interesse associativo e i benefattori dell'Associazione; la qualifica di Socio onorario è temporanea, ma rinnovabile ed il Consiglio Direttivo ne stabilisce la durata.

La qualifica di associato è personale e intrasmissibile.

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

In particolare i soci hanno diritto a:

- 
- a) partecipare alle attività associative;
 - b) riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
 - c) discutere e approvare i rendiconti o il bilancio di esercizio;
 - d) di voto per eleggere gli organi direttivi;
 - e) candidarsi alle cariche direttive;
 - f) ricevere la tessera di socio.

I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo statuto e i regolamenti dell'associazione;
- b) versare la quota associativa;
- c) non operare in concorrenza con l'attività dell'associazione.

ART. 5 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo indicando le proprie generalità unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo esamina le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse entro un massimo di giorni trenta; in caso di accoglimento la delibera è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello *status* di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere rilasciata al nuovo socio.

La deliberazione di ammissione del nuovo socio deve essere annotata nel libro dei soci.

Ai *Soci fondatori* e ai *Soci ordinari* è richiesta una quota annua associativa il cui ammontare è determinato dal Consiglio Direttivo. Il pagamento di tale quota è condizione per esercitare il diritto di voto.

L'attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo; ai Soci, possono, tuttavia, essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata su specifico incarico dell'assemblea o del Consiglio Direttivo.

La qualità di Socio si perde:

- per volontarie dimissioni;

- per esclusione, decisa dal Consiglio Direttivo per gravi motivi oggettivamente accertati, contrastanti con le finalità dell'Associazione;
- per esclusione determinata dalla mancata corresponsione della quota associativa per almeno due anni consecutivi.

Eventuali ricorsi sono valutati in modo inappellabile dell'Assemblea.

ART. 6 – ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- l'Assemblea dei soci
- l'Organo di controllo, ove ricorrano le condizioni *ex-art. 30 CTS*.

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi dell'opera di volontari.

ART. 7 – ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci. Essa è l'organo normativo e deliberativo.

Ciascun socio dispone di un solo voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta secondo le modalità e nei limiti indicati nell'*art. 24, co. 3, CTS*.

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e, pertanto, le decisioni adottate in conformità alla legge ed al presente statuto, sono vincolanti per tutti i consociati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.

La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato in forma scritta anche per via telematica o con qualsiasi altro mezzo utile, purchè ne sia assicurata la ricezione con preavviso di almeno 7 giorni.

L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, non meno di una volta all'anno ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne venga fatta richiesta dai due terzi del Consiglio Direttivo o da un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto ed in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Si considerano aventi diritto al voto:

- i soci onorari;
- i soci fondatori e ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali.



Le decisioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza semplice dei presenti, senza tenere conto degli astenuti.

Le decisioni dell'assemblea straordinaria sono prese con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

È ammessa la partecipazione di ogni socio in assemblea anche a distanza, purchè sia possibile verificarne l'identità anche al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto.

Le votazioni sono segrete; tuttavia il Presidente può consentire la votazione per alzata di mano su argomenti che non devono riguardare le persone.

Delle riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, la cui approvazione si provvederà a fine assemblea.

ART. 8 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea Ordinaria dei Soci ha i seguenti compiti:

- esamina le questioni di interesse generale e delibera le linee di indirizzo per le attività da realizzare su proposta del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed il programma di attività per l'anno successivo;
- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo e la relazione illustrante l'attività svolta nell'anno precedente;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi proposti in caso di mancato accoglimento della domanda di adesione o sui provvedimenti di esclusione
- delibera, comunque, sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci ha i seguenti compiti:

- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea dei Soci, convocata per l'approvazione dei bilanci Preventivo e Consuntivo è validamente costituita se è presente almeno il 30% degli iscritti.

La decisione è presa a maggioranza dei presenti.

ART. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea e ne fanno parte:

- il *Presidente*, eletto dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione; ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti di terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su delega del Consiglio Direttivo esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Viene data la facoltà di aprire conti correnti in nome e per conto dell'Associazione, nonché di contrarre prestiti e mutui, su

delega dell'assemblea, ove si rendesse necessario per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

- il **Vice Presidente**, che sostituisce il Presidente, ove quest'ultimo sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni ed è individuato tra i membri del Consiglio Direttivo;
- il **Consigliere Segretario**, che svolge le funzioni di verbalizzante delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo. Cura la tenuta del libro dei verbali dell'assemblea e del consiglio direttivo, nonché il libro dei soci;
- il **Consigliere Tesoriere**; che cura la gestione della cassa dell'Associazione tenendo idonea contabilità, effettua le verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone il bilancio consuntivo accompagnato da idonea relazione.
- i **tre Consiglieri delegati** a compiti specifici.

Il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle proprie funzioni può avvalersi della collaborazione di persone di particolari meriti e competenze, anche esterne all'Associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili per un altro mandato. Sono inamovibili, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

I Consiglieri che, senza giustificazione, non partecipino ad almeno 5 riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere destituiti su decisione a maggioranza dello stesso Consiglio e sostituiti per surroga con i candidati risultati i primi dei non eletti nelle ultime elezioni o, in mancanza, per cooptazione su proposta del Presidente e ratifica a maggioranza del Consiglio.

In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero *Consiglio Direttivo* e si procederà a nuove elezioni.

Il primo *Consiglio Direttivo* è formato dai Soci fondatori e dura in carica fino alle prime elezioni.

I componenti del *Consiglio Direttivo* sono eletti dall'Assemblea con voto segreto dai soci aventi diritto di voto.

I Soci che intendono candidarsi alle cariche sociali devono presentare la domanda al Consiglio Direttivo entro il termine di venti giorni antecedenti alla data delle elezioni.

Attribuzioni del Consiglio Direttivo –

Il Consiglio Direttivo programma le attività, predispone i lavori dell'Assemblea e ne esegue le delibere. Redige e approva annualmente le proposte dei Bilanci Preventivo e Consuntivo, da sottoporre alla definitiva approvazione dell'Assemblea dei Soci; le due proposte sono predisposte dal Consigliere Tesoriere, che ha la responsabilità di verificare e gestire tutti i movimenti del fondo associativo.

In caso di rinnovo dell'Organo, il Consiglio Direttivo uscente dovrà compiere tutti gli atti di sua competenza, nell'ambito delle attività di ordinaria amministrazione e in base alle disposizioni del presente Statuto, sino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo –

a) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e può deliberare, quando è presente la metà più uno dei suoi componenti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente della riunione;



- b) il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno cinque giorni prima della riunione a mezzo posta elettronica, con indicazione del luogo, giorno e ora della convocazione, e con gli argomenti all'o.d.g.;
- c) in casi straordinari, il Consiglio può essere convocato anche nel termine di tre giorni;
- d) il Consiglio può essere altresì convocato, con le modalità ordinarie, dal Presidente quando ne fa richiesta un numero di consiglieri pari ad un terzo dello stesso;
- e) in caso di votazioni le modalità sono stabilite dal Presidente;
- f) delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale dal Consigliere Segretario o, in sua assenza, da chi ne fa le veci previa nomina del Presidente. Il verbale, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente, verrà approvato nella riunione successiva.

ART. 10 - IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea, se ricorrono le condizioni previste all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, nomina un Revisore legale dei conti.

In ogni caso, l'Assemblea può eleggere il Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 11 - ORGANO DI CONTROLLO

È obbligatorio dotarsi dell'Organo di controllo qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30 del CTS.

L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale.

Ove nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea ed elegge al proprio interno il presidente.

Resta in carica per quattro anni e non decade in caso di dimissioni del Presidente.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

I suoi membri devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, co. 2, c.c. oppure iscritti al Registro dei Revisori Legali. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

ART. 12 – VOLONTARI

Qualora l'Associazione si avvalga di volontari, così come previsto dall'art. 17 CTS, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 del medesimo.

ART. 13 – ENTRATE E PATRIMONIO

Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento e allo svolgimento della propria attività sono:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera marginale e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.



Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, anche nel caso di collaboratori, amministrativi e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili ricompresi nell'inventario redatto annualmente a cura del Consiglio Direttivo e verificato dall'Organo di controllo, ove nominato.

ART. 14 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'associazione in conformità all'art. 13 CTS deve redigere il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre.

L'associazione redige anche il bilancio sociale ove ricorrano le condizioni *ex-art. 14 CTS*.

Qualora l'associazione consegua entrate inferiori ad euro 220.000,00, il bilancio d'esercizio è redatto nella forma di rendiconto per cassa.

I predetti documenti contabili devono essere redatti in conformità alla modulistica cui fa riferimento l'art. 13 CTS.

ART. 15 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13,14 e 17 comma 1 del Decreto leg. N. 117/2017, l'Associazione è tenuta ad avere:

- a. il libro degli associati;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui ai punti a. e b. sono tenuti dal Consiglio Direttivo, mentre i libri di cui al punto c. sono tenuti dall'organo cui si riferiscono.

Possono essere tenuti in modalità cartacea o elettronica.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che provvederà a convocare il richiedente entro 30 giorni dalla richiesta. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

ART. 16 – REGOLAMENTI

I Regolamenti sono approvati dal Consiglio Direttivo e contengono le norme relative al funzionamento degli Organi, nonché altre norme relative al buon andamento dell'attività dell'Associazione.

ART. 17 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

Successivamente alla delibera di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, secondo la normativa vigente del Terzo Settore competente.

ART. 18 – NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del codice del Terzo settore e, in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, le norme in materia di associazioni contenute nel libro I del codice civile e relative disposizioni di attuazione.

- 5 DIC. 2024

Reg.to a Rossano II

al n. 761

Serie 3^a

da atti € Trecentoquarantasette/00 (347,00)

di cui € _____ per trascrizione



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
TERRITORIALE DI ROSSANO

Ten. Fesano